

AVVOCATURA - COORDINAMENTO GENERALE LEGALE

Contribuzione – Sgravi (Benefici, Esenzioni, Agevolazioni) - Art. 23 legge n. 171 del 1973 - Centro storico di Chioggia - Individuazione di detto centro - Criteri.

Corte di Cassazione – 21 agosto 2004, n. 16524 – Pres. Prestipino – Rel. De Matteis – P. M. Salzano (Conf.) – I.N.P.S. (Avv.ti Coretti, Fonzo, Corra) – Varagnolo (Avv.ti Rianldi Ferri, Gianniotti Gajulli)

In relazione all'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (prevedente l'estensione degli sgravi contributivi relativi al Mezzogiorno anche alle aziende operanti nel centro storico di Chioggia), la locuzione "centro storico di Chioggia", in essa contenuta e rilevante ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi ivi previsti, va interpretata, a norma dell'art. 12 delle preleggi, in senso urbanistico e tradizionale e corrisponde, pertanto, alla delimitazione territoriale datane dal piano regolatore generale.

Fatto

La presente controversia trae origine dal fatto che l'art. 23 legge 16 aprile 1973, n. 171 ha esteso gli sgravi contributivi previsti dalle leggi sul Mezzogiorno alle aziende industriali ed artigianali che operano nel centro storico di Chioggia; la s.n.c. C. F. V. V. e Figli, ritenendo che il proprio cantiere sia ubicato nel perimetro del centro storico, ha pagato i contributi all'Inps al netto degli sgravi cui riteneva di avere diritto.

L'Inps, contestando la perimetrazione del centro storico, ed il conseguente diritto agli sgravi, ha agito in monitorio per il recupero dei contributi non pagati; in sede di opposizione, il Tribunale di Venezia, giudice del lavoro, ha riunito le opposizioni proposte avverso la ordinanza ingiunzione 2223/1989 e quelle ai decreti ingiuntivi di pagamento 278/1995 e 702/1998.

Le ragioni della società sono state accolte dal Tribunale di Venezia e, a seguito di appello dell'Inps, dalla Corte d'appello della stessa città con sentenza 16/22 aprile 2002 n. 162.

Il giudice d'appello ha così argomentato:

Al momento dell'emanazione dell'art. 23 legge 16 aprile 1973, n. 171 il centro storico di Chioggia, pur non delimitato dalla legge, doveva essere individuato nell'area perimetrata con d.m. 14.12.1959, che dettava il vincolo paesistico ex lege 1497/1939, indicazione recepita dall'Inps nella circolare 92/1973.

Le divergenze riguardano il periodo successivo.

L'Inps sostiene che la perimetrazione precedente è stata modificata dal piano regolatore generale (di seguito PRG) approvato nel 1976, che avrebbe escluso dal centro storico la

zona portuale nella quale insiste il cantiere F.V.. Il giudice d'appello, pur svolgendo considerazioni varie sulla successione di varie leggi e sui limiti di valore normativo del PRG, ha in sostanza basato la propria decisione sull'accertamento di fatto, corroborato dalle informazioni fornite dal Comune di Chioggia, che il PRG, cui fa riferimento l'Inps, ha previsto sì due zone, una residenziale al centro storico di particolare valore architettonico ed ambientale, l'altra zona produttiva D1 uso portuale, che comprende il cantiere F.V., ma entrambe quali suddivisioni interne al centro storico, i cui confini sono rimasti immutati rispetto alla perimetrazione desumibile dal d.m. 14.12.1959 e planimetria allegata al DPR 791/1973, recepite nella circolare Inps.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo.

Si è costituito F.V., in proprio e quale ex liquidatore della cessata s.n.c. F.V..

Sono rimasti intimati A.V. e P.V..

Diritto

Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Legge 16 aprile 1973, n. 171, del DPR 20 settembre 1973 n. 171, in relazione all'art. 12 preleggi; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che la sentenza impugnata avrebbe negato che la individuazione del centro storico va fatta sulla base del PRG, così contraddicendo la precedente giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte, con la sentenza 22 aprile 1983 n. 2786, ha statuito che la locuzione "centro storico di Chioggia", ai fini dell'art. 23 legge 16 aprile 1973, n. 171, va interpretata, a norma dell'art. 12 delle preleggi, in senso urbanistico e tradizionale e corrisponde, pertanto, alla delimitazione territoriale datane dal piano regolatore generale.

La sentenza impugnata non ha contraddetto tale principio, perché ha basato la propria decisione proprio sulla interpretazione dello stesso PRG invocato dal ricorrente Istituto.

Pertanto la sentenza impugnata, depurata di alcune considerazioni relative ai limiti del valore normativo del PRG, da considerare quali obiter dictum, resiste alla censura del ricorrente.

Nel merito dell'accertamento, trattasi di argomenti puntuali corroborati da specifiche fonti di prova, costituente accertamento di fatto rispetto al quale le censure del ricorrente non deducono alcun vizio denunziabile avanti questa Corte di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 2.500 per onorari di avvocato.

(Omissis)